

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del «patere legem quam ipse fecisti», sul mancato rispetto dei diritti quesiti, su un difetto di motivazione, nonché sulla violazione dell'autorità e della forza vincolante che deriva dagli atti amministrativi individuali e, più in particolare, dalla decisione adottata nei confronti della ricorrente il 29 giugno 2010. La ricorrente fa valere che:
- il TFP ha dichiarato, erroneamente, che la situazione della ricorrente non si era interamente costituita sotto l'imperio delle disposizioni generali di esecuzione del 2004 al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni generali di esecuzione del 2011, in ragione del fatto che la ricorrente non aveva «né accettato né rifiutato formalmente» la proposta di calcolo che le era stata sottoposta il 29 giugno 2010, mentre tale proposta di calcolo costituiva una vera e propria decisione amministrativa, incidente in maniera definitiva sui diritti della ricorrente;
  - l'amministrazione non poteva più, unilateralmente, limitare i diritti risultanti dalla proposta di calcolo che era per essa giuridicamente vincolante;
  - Il TFP non ha rispettato il principio secondo il quale il carattere definitivo e obbligatorio di una decisione unilaterale della Commissione non dipende dal consenso del suo destinatario.

---

**Ricorso proposto il 27 febbraio 2014 — Chart/SEAE**

**(Causa T-138/14)**

(2014/C 159/40)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Randa Chart (Woluwé-Saint-Lambert, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

*Convenuto:* Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- riconoscere la responsabilità del SEAE per il danno subito dalla ricorrente tra l'ottobre del 2001 e oggi a causa del comportamento illecito della Delegazione dell'Unione al Cairo e del SEAE;
- per l'effetto:
  - in via principale, versare alla sig.ra Chart la somma di EUR 509 283,88 (cinque cento nove mila due cento ottantatre euro e ottantotto centesimi) a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti, con riserva di aumento nel corso del procedimento;
  - in via subordinata, versare alla sig.ra Chart la somma di EUR 380 063,81 (tre cento ottanta mila sessantatre euro e ottantuno centesimi) a titolo di risarcimento danni per i pregiudizi subiti a partire dal 30 ottobre 2008, con riserva di aumento nel corso del procedimento;
- condannare il convenuto alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente, ex agente locale presso la delegazione dell'Unione europea in Egitto, chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito in seguito ad un comportamento illegittimo dell'amministrazione europea consistente nel non aver rilasciato un certificato di fine servizio riguardante la ricorrente ai servizi di sicurezza sociale dell'amministrazione egiziana dopo le sue dimissioni. Tale fatto impedirebbe alla ricorrente di tornare a lavorare in Egitto.

Con riguardo al comportamento illegittimo contestato al convenuto, la ricorrente deduce quattro motivi vertenti sulla violazione del principio di buona amministrazione, sulla violazione del principio del termine ragionevole, sulla violazione del diritto egiziano applicabile e sulla violazione del diritto alla vita privata.

La ricorrente sostiene che l'inerzia del convenuto le causa un danno ingente e chiede il risarcimento sia del danno materiale che di quello morale.

---